

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 7 ottobre 2014

Oggetto: URGENTE Contratto di solidarietà – Richiesta di contributo entro
26 ottobre o entro 30 giorni dalla stipula.

Circolare numero: 027/2014

In sintesi

Con riferimento alle imprese che, a fare data dal 21 marzo 2014, abbiano in corso o abbiano stipulato Contratti di Solidarietà difensivi segnaliamo che il prossimo 26 ottobre scade il termine di presentazione delle domande per fruire di una riduzione contributiva commisurata ai contributi pagati per i dipendenti interessati da una riduzione oraria superiore al 20%.

La riduzione non è automatica ed è riservata alle aziende che nel corso del contratto di solidarietà abbiano adottato strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali.

Approfondimento

Le disposizioni normative sui Contratti di solidarietà (cfr. legge 608/1996 all'art.6, co.4) prevedono per i datori di lavoro la possibilità di beneficiare – nei limiti delle risorse disponibili – di una riduzione contributiva commisurata ai contributi pagati per i dipendenti interessati da una riduzione oraria superiore al 20%.

La riduzione di cui trattasi viene concessa con autorizzazioni ministeriale ed a condizione che vi siano risorse disponibili. Fino ad oggi il beneficio era stato riconosciuto solo ai contratti stipulati entro il 31.12.2005.

Con decreto 83312 dell'11.09.2014 sono stati individuati i datori di lavoro che possono beneficiare della riduzione contributiva di cui trattasi. Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n.23 del 26.09.2014 si prevede che:

- destinatarie della riduzione sono le imprese che, a fare data dal 21 marzo 2014, abbiano in corso o abbiano stipulato contratti di solidarietà;
- le imprese devono avere individuato *“strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”*;
- la riduzione contributiva è riconosciuta solo per i periodi dal 21 marzo 2014 in avanti, per l'intera durata del contratto di solidarietà, nel limite massimo di 24 mesi e nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori con riduzione oraria superiore al 20%.

Le imprese aventi diritto devono presentare apposita richiesta al Ministero del Lavoro e all'Inps entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà oppure, per i contratti già in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare ministeriale sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ovvero entro e non oltre il 26 ottobre 2014).

Considerate le modalità di inoltro della domanda, la richiesta va inoltrata **esclusivamente a cura dell'azienda** tramite posta elettronica certificata, sia al Ministero, sia all'Inps. In particolare la email deve contenere:

- domanda per la richiesta di decontribuzione redatta sul "*Modello Decontribuzione CDS*";
- copia del contratto di solidarietà sottoscritto;
- elenco dei lavoratori per i quali viene richiesto lo sgravio;
- relazione illustrativa relativa agli "*strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo*";
- eventuali ulteriori allegati.

Tutti i documenti di cui sopra, prima di essere inviati via pec, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di digitare il seguente indirizzo internet:
http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/ContrattiSolidarieta/Pages/20140926_c_ontrattisolidarieta_modulistica.aspx

Qualora nel periodo dal 21 marzo 2014 in poi risultassero vigenti due contratti di solidarietà (ad es. CdS scaduto il 30 maggio e successivamente prorogato dal 1° giugno) sarà necessario presentare due domande distinte.

Le istanze verranno istruite secondo l'ordine cronologico risultante dall'invio effettuato con posta certificata. Le Direzioni Territoriali del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro) provvederanno ad effettuare i controlli tesi a verificare l'esistenza dei requisiti di spettanza.

Quanto sin qui analizzato con riferimento alle modalità di presentazione delle domande ed agli aventi diritto, mancando precedenti specifici rimangono forti difficoltà interpretative in ordine al significato da attribuire alla locuzione "*strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo*". In tale contesto invitiamo le aziende potenzialmente interessate a valutare eventuali interventi e/o investimenti effettuati nel corso del contratto di solidarietà (ovvero ancora da effettuare in ipotesi di contratti appena sottoscritti e/o che verranno sottoscritti a breve) che possano consentire di predisporre la richiesta.

Lo Studio rimane a disposizione per supportare le aziende nella predisposizione delle richieste.